

N. 00496/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00715/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 715 del 2011, proposto da :

Locatelli Marco nella qualita' di Presidente del Comitato dei Genitori della C.G. Cesare, L.D. e B.G. Genitori di B.C., L.P. Genitore di A.N., H.M. e P.P. Genitori di P.A., V.V. Genitore di S.R., C.T. Genitore di D.N., L.C. Genitore di M.M., C.A. Genitore di P.A., C.B. Genitore di B.C., E.G. Genitore di S.J., M.L. Genitore di Z.A. e Z.R., B.F. e T.V. Genitori di T.B., G.V. e N.C. Genitori di N.D., B.L. Genitore di Q.F., M.P. Genitore di D.J., Q.A. Genitore di Q.F., G.L. Genitore di G.F., P.R. Genitore di P.S., C.P. Genitore di E.A., S.M. Genitore di S.A., L.S. Genitore di V.D., T.M.C. e P.M.D. Genitori di P.J., F.F. Genitore di C.A., L.C. Genitore di S.F., D.P.L. Genitore di C.F., S.W. Genitore di S.F., S.C. Genitore di C.M., C.C. Genitore di N.L., O.R. Genitore di O.D., F.E., T.I. Genitore di S.E., G.G. Genitore di G.G., M.P.. Genitore di M.D., R.S. e A.N. A.M. Genitori di A.Y., T.O. Genitore di A.A., B.P. e A.G. Genitori di A.P., P.R. e P.M. Genitori di P.M., Z.J. Genitore di Z.A. e Z.R., G.D. Genitore di M.M., A.G. Genitore di A.L., P.R. Genitore di M.D., R.M. Genitore di P.A., P.D. Genitore di L.M., M.G.

Genitore di .M.M., L.D. Genitore di M.M., P.A. Genitore di T.M., C.E. Genitore di T.G., G.L. Genitore di M.A., M.V., C.M. Genitore di P.A., P.A. Genitore di P.A., N.C. e B.A. Genitori di N.G., C.M. e T.P. Genitori di C.L., B.R. Genitore di B.F., G.F. Genitore di S.M., S.S. Genitore di S.E., P.G. Genitore di P.D., M.S. Genitore di C.S., C.E. Genitore di C.F., M.G. Genitore di M.A., M.G. Genitore di C.A., P.R. Genitore di B.S., L.T. Genitore di A.N., A.T. Genitore di V.G., R.G. Genitore di G.G., D.M.M. Genitore di D.M.L., rappresentati e difesi dagli avv. Daniela Lucaioli, Erika Pirani, con domicilio eletto presso lo Studio Stecconi-Lucaoli in Ancona, piazza Cavour, 2;

contro

Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona, Ufficio Scolastico Regionale Per Le Marche, Ministero dell'Istruzione dell'Università' e della Ricerca, Istituto Scolastico Comprensivo - OMISSIS - , non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del 18/05/2011 reso dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Ancona avente ad oggetto "dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di I grado" con il quale con n. 148 studenti iscritti per il primo anno di corso di studi 2011/2012 sono state previste n. 5 classi nell'organico di diritto, comunicato in data 24/06/2011 proc. n. 5404 tit. e cl. 21 al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo "- OMISSIS -" di - OMISSIS -, sito in - OMISSIS -
- nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, inerente, connesso e conseguente al suddetto provvedimento ed in esso richiamato e ad esso collegato, di cui parte ricorrente non conosce il contenuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il ricorso appare *prima facie* fondato, non essendo state esplicitate le ragioni per le quali l'organico di diritto 2011/2012, fissato con il provvedimento impugnato, prevede per l'ISC - OMISSIS - di -OMISSIS- un numero di classi prime pari a 5 (e ciò in relazione al numero di alunni iscritti);
- sussiste altresì il *periculum in mora*, dovendo le attività organizzative finalizzate al regolare avvio dell'anno scolastico essere programmate per tempo;
- la domanda cautelare va pertanto accolta (con conseguente ordine all'Ufficio Scolastico Provinciale di fissare l'organico di diritto dell'ISC - OMISSIS - unicamente sulla base dei parametri di legge) ;
- per la trattazione del merito va fissata l'udienza pubblica del 21 giugno 2012.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie la domanda cautelare, nei termini di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 21 giugno 2012;
- dichiara irripetibili le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Passanisi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)